

N. 14/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott.ssa Ivana Morandin

Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da Giorgio Brugnara, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Giovanna Marin, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Venezia;

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;



ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. Brugnara versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà sostanzialmente conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

preso atto che un terzo si è reso disponibile al versamento in favore della procedura della somma di € 18.000,00;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D. una volta che il liquidatore avrà specificato le spese mensili necessarie per il mantenimento del sig. Brugnara e avrà indicato il reddito mensile dello stesso;

osservato, a tal proposito, che la liquidazione controllata non consiste in un accordo proposto dall'istante, ma deve necessariamente avere ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, salve le esclusioni di cui all'art. 268 co. 4 ccii;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.



dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Brugnara Giorgio, nato a Venezia l'1.10.1958;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.ssa Giovanna Marin;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

invita il liquidatore a procedere ai fini della apprensione della somma messa a disposizione da terzo;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito



del Tribunale di Venezia.

Si comunichi anche alla dott.ssa Marin.

Venezia, 25.1.2024

Il Presidente relatore

